

**N. 01294/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 01832/2014 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1832 del 2014, proposto da:

Space S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

*contro*

Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso Vania Romano in Roma, viale Mazzini 6;

*nei confronti di*

Hgv Advertising Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Romano e Michele Romano, con domicilio eletto presso Andrea De Vivo in Roma, via Cicerone N.66; Doc-Archiviazione Documentale di De Vivo G. &C. Snc;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 109 dd. 27 febbraio 2014, resa tra le parti e concernente l'affidamento fornitura di prodotti multimediali per la valorizzazione e riqualificazione del Museo Civico di Foggia - mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Foggia e di Hgv Advertising Srl;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Massa Massimo, Dragonetti Domenico, Abbamonte Orazio, per delega di Romano Michele, e Romano Giuseppe;

Ritenuto che meritano adesione le considerazioni svolte dal Primo Giudice in ordine all'insussistenza del necessario presupposto del *fumus boni iuris* a sostegno dell'istanza cautelare posta a corredo del ricorso principale di primo grado;

Ritenuto, in particolare, che:

alla stregua di costante elaborazione giurisprudenziale (vedi, *ex plurimis*, Ad. Plen. sentenza n. 22/2012), la specificazione delle parti di servizio da eseguire ad opera dei soggetti componenti il raggruppamento può essere effettuata, ai sensi dell'art. 37, comma 4,

del codice dei contratti pubblici, sia in termini percentuali che in termini descrittivi;

il requisito del possesso della capacità economico-finanziaria è adeguatamente dimostrato dalla mandante DOC cumulando i requisiti posseduti in proprio con quelli in possesso dell'impresa ausiliaria avendo riguardo alle prestazioni complessive oggetto della procedura di gara;

il requisito di affidabilità economica è dimostrato dalla stessa mandante con la produzione dei bilanci degli ultimi tre anni ai sensi dell'art. 41, comma 3 d.lgs. n. 163/2006, in forza dell'attestata impossibilità di produrre la seconda referenza bancaria;

quanto all'asserita mancata produzione del modello GAP da parte dell'ausiliaria IC Videopromo s.r.l., viene in rilievo esclusivamente l'omessa indicazione, in sede di elencazione della documentazione, di un documento che risulta presente negli atti prodotti a corredo dell'offerta;

Reputato, inoltre, che non risultano *prima facie* infondati i motivi di ricorso incidentale tesi a dedurre la mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ex art. 38 del codice dei contratti pubblici da parte del responsabile tecnico dell'appellante e di due consiglieri di amministrazione dell'impresa ausiliaria;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese relative alla presente fase di giudizio che quantifica nella misura complessiva di

3.000//00 (tremila//00) euro, da dividere in parti uguali tra le due parti appellate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)